

**Rientro dei capitali.** La circolare 27/E e il decreto sulla certezza del diritto precisano i soggetti obbligati e gli anni sanabili

# Voluntary anche per il «delegato»

L'amministrazione, di regola, non potrà più rettificare i periodi antecedenti al 2010

## LA PLATEA

Esclusi dalla procedura i destinatari di un mandato specifico a operare per conto dell'intestatario

**Antonio Iorio**

■ Con la circolare 27/E del 2015 e le novità introdotte dal decreto delegato sulla certezza del diritto approvato due giorni fa dal Governo, la disciplina della voluntary, specie in tema di soggetti obbligati e periodi di imposta regolarizzabili, appare più chiara.

Oltre agli intestatari dei conti esteri (non indicati nel quadro RW negli anni oggetto della voluntary), la circolare 27/E chiarisce anche la posizione di eventuali soggetti delegati ad operare sui conti pur non essendone titolari. L'Agenzia opera a distinguo a seconda della posizione dei delegati. Nell'ipotesi (più frequente nella pratica) di conferimento di delega ad operare su un rapporto all'estero senza alcuna limitazione, il delegato di fatto ha la detenzione dei valori, a prescindere dal fatto che egli esegua o meno le operazioni. Ne consegue l'insorgenza nei suoi confronti degli obblighi dichiarativi (quadro RW). Pertanto, egli è tenuto ad avvalersi della procedura a prescindere dalla percezione di redditi collegati all'investimento estero o all'attività finanziaria estera. A questi soggetti l'Agenzia non attribuirà alcun reddito. In concreto dovranno riportare nella sezione II della richiesta di accesso alla procedura, per ciascun periodo d'imposta, il valore della pro-

pria quota parte dell'attività, mentre le Sezioni III e IV dovranno essere compilate solo dal titolare effettivo. Sono invece esclusi da obblighi dichiarativi e di regolarizzazione i destinatari di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato. Si tratta delle ipotesi in cui una persona sia chiamata ad operare su un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto o ancora quando la delega riguarda un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale. In questo contesto la circolare fa rientrare, a titolo esemplificativo, tra coloro che non sono tenuti alla compilazione del quadro RW, gli amministratori di società di capitali aventi potere di firma su conti esteri risultanti dalle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

A seguito della domanda di regolarizzazione l'Agenzia rileverà poi le eventuali imposte evase e irrognerà le sanzioni ridotte relative ai periodi di imposta oggetto di accertamento (in via ordinaria dal 2010 al 2013 e, limitatamente, all'irrogazione delle sanzioni non connesse a tributi evasi anche il 2009).

Alcune violazioni però potrebbero essere state commesse in anni precedenti con la conseguenza che ove dovessero essere superate le soglie di rilevanza penale (negli anni antecedenti il 2011: 103mila euro di imposta evasa, ovvero 77mila in

caso di omessa dichiarazione) l'amministrazione in virtù della normativa sul raddoppio dei termini può estendere il controllo fino al 2006 ovvero dal 2004 (in caso di omessa presentazione). Da qui l'eccessiva onerosità della sanatoria e le perplessità di molti interessati ad aderirvi.

Il decreto sulla certezza del diritto approvato due giorni fa dal Consiglio dei ministri, una volta entrato in vigore, prevede invece che l'amministrazione possa beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento solo in caso di presentazione della notizia di reato entro la decadenza ordinaria (quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il quinto in caso di dichiarazione omessa). Ne consegue che con le nuove norme, non avendo l'amministrazione comunicato la notizia di reato, essa non potrà più rettificare i periodi antecedenti al 2010. Tuttavia il contribuente, con ogni probabilità, dovrà spiegare la provenienza delle somme e, ove emergessero violazioni penali negli anni precedenti (si pensi a un versamento su un conto estero effettuato nel 2008 o nel 2009 per importi che possono configurare il reato di dichiarazione infedele) egli di fatto si autodenuncerebbe e l'ufficio sarebbe obbligato a comunicare la violazione penale (non ancora prescritta). Per evitare tale circostanza, nell'ultima versione del decreto potrebbe essere previsto che i contribuenti si avvalgano della collaborazione volontaria anche per anni già decaduti e beneficiino della non punibilità (niente sanzioni né interessi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le regole da seguire

### 01 | LEDATE

Chi ha commesso violazioni agli obblighi di dichiarazione fiscali fino al 30 settembre 2014 (quindi fino al periodo d'imposta 2013), anche se non hanno comportato il trasferimento di somme all'estero, può presentare specifica richiesta all'[agenzia delle Entrate](#) entro il 30 settembre 2015, per la definizione delle sanzioni per le violazioni commesse e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio

### 02 | L'INTERMEDIARIO

Se intende avvalersi di un professionista nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, l'autore della violazione deve rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero

### 03 | LE ATTIVITÀ

Nella richiesta occorre indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano

dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo

### 04 | I PRELEVAMENTI

I prelevamenti da conti esteri riferibili a persone che non esercitano attività di impresa di regola non sono gravati da presunzioni legali di reddito di alcun tipo. Tuttavia, i prelevamenti dai conti esteri costituiscono una variazione del patrimonio detenuto all'estero per il quale è necessario dimostrare o il rientro in Italia o la perdita del possesso. Chi aderisce alla procedura deve dettagliare, oltre agli incrementi delle attività estere, anche i decrementi delle stesse, ritenuti significativi per la comprensione dell'evoluzione delle attività estere

### 05 | CASSETTE DI SICUREZZA

Il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non è stata mai aperta dopo il 31 dicembre 2009, per un contribuente che non ha omesso la dichiarazione per il relativo anno d'imposta, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale. Se invece dette somme erano già state detenute in un Paese black list in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d'imposta ancora accertabile, questo dovrà essere indicato nella relazione accompagnatoria come prova della dismissione totale o parziale dell'attività detenuta nel Paese black list

### 06 | LA DOCUMENTAZIONE

Sia coloro che si avvalgono della

procedura per aver disponibilità all'estero sia chiunque altro interessato a sanare evasioni fiscali cui non sono seguiti trasferimenti oltre frontiera deve fornire documenti e informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, addizionali, Irap, contributi previdenziali, Iva e ritenute, non connessi con le attività estere, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento

### 07 | I VANTAGGI

I benefici previsti dalla volontaria (riduzione delle sanzioni tributarie e non punibilità per alcuni reati tributari) riguardano anche l'Ivie e l'Ivafe, in quanto al versamento, alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso di tali imposte trovano applicazione le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche

### 08 | PROFILI PENALI

Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l'[agenzia delle Entrate](#) comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini della non punibilità dei reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; e di riciclaggio